

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 13/02/2025

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in Cassazione al ricorso proposto dal Comune di Modica avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n°1039/2024 nel procedimento di opposizione al Decreto Ingiuntivo n°764/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa.-

L'anno duemilaventicinque il giorno Treolici del mese di Febbraio, presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Dr. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n°23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dr. Geol. Gaetano Punzi nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n°9 del 17/06/2019, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13 comma 3 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01.07.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n°989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con D.A. n°9/GAB del 17/01/2024, notificato a questo Consorzio con P.E.C. del 17/01/2024, acquisita agli atti con protocollo n°512 del 19/01/2024;

Deliberazione n. 3 del 13/02/2025

S11

VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa n°1172/2022, assunta al protocollo consortile al n°5253 del 14/09/2022, emessa nella causa civile iscritta al R.G. n°2243/2018 promossa dal Comune di Modica, rappresentato dall'Avv. Miriam Dell'Ali, contro il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa per l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n°764/2018 promosso da questo Consorzio nei confronti del Comune di Modica per un importo di €. 113.940,63 oltre interessi e spese in relazione alla fornitura di acqua nelle contrade Mauto e Rocciola Scrofani effettuata nel periodo Maggio 2015 – Dicembre 2015, con cui il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Modica revocava il Decreto Ingiuntivo n°764/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28/03/2018 condannando altresì il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa al pagamento in favore del Comune di Modica e dal terzo chiamato in causa Garaffa Giuseppe, che liquida in quanto al primo in complessivi €. 5.440,50, di cui €. 440,50 per esborsi ed €. 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e quanto al secondo in €. 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

CONSIDERATO che questo Consorzio ha proposto appello avverso la suddetta sentenza n°1172/2022 del Tribunale di Ragusa;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania n°1039/2024, assunta al protocollo consortile al n°5842 del 25/07/2024, emessa nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n°233/2023 promossa da questo Consorzio contro il Comune di Modica, rappresentato dall'Avv. Miriam Dell'Ali, con cui il Giudice, definitivamente pronunciando, ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n°1172/2022 ed in parziale riforma della stessa ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di Modica avverso il Decreto Ingiuntivo n°764/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa per l'effetto ha condannato il Comune di Modica al pagamento in favore del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa dell'importo di €. 113.940,63 oltre interessi, condannando altresì il Comune di Modica al pagamento in favore del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 4.217,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, quanto al secondo grado in complessivi €. 4.997,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

VISTO il ricorso assunto al protocollo consortile al n°660 del 23/01/2025 promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione dal Comune di Modica, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Barone del Foro di Catania, contro il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n°1039/2024 con la quale è stato accolto l'appello proposto da questo Ente avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n°1172/2022;

VISTA la nota consortile protocollo n°950 del 05/02/2025 con cui è stato richiesto all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa il preventivo per rappresentare l'Ente nel giudizio sopra indicato;

VISTA la nota assunta al protocollo consortile al n°1073 del 11/02/2025 con cui l'Avv. Guglielmo Rustico comunica a questo Consorzio il preventivo richiesto per la difesa legale nel giudizio di che trattasi per un importo complessivo di €. 5.358,50;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a resistere avanti la Suprema Corte di Cassazione al suddetto ricorso, assunto al protocollo consortile al n°660 del 23/01/2025, promosso dal Comune di Modica contro il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, affidando la difesa dell'Ente all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2024 - 2026 adottato con delibera consortile n°42 del 19/07/2024 del Commissario Straordinario e approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. n°5979 del 09/08/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio VI° Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrighe;

VISTA la nota protocollo n°692 del 07/01/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio VI° - Indirizzo Strategico – Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrighe, assunta al protocollo dell'Ente al n°121 del

Deliberazione n. 3 del 13/02/ 2025

09/01/2025, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2025;

VISTO il riferimento del Settore Ragioneria n° 46 del 14/02/2025 ;


CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

- 1) **DI AUTORIZZARE** questo Consorzio a resistere avanti la Suprema Corte di Cassazione al ricorso assunto al protocollo consortile al n°660 del 23/01/2025 promosso dal Comune di Modica, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Barone del Foro di Catania, contro il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n°1039/2024;
- 2) **DI AFFIDARE** il relativo incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, conferendogli procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, conferendogli contestualmente, con separato atto, ai sensi del codice di rito procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge;
- 3) **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento ivi compresa la pubblicazione sull'albo consortile;
- 4) **DI IMPUTARE** la spesa di €. 5.358,50 al Cap. 153 del corrente bilancio consortile;
- 5) **DI MUNIRE** la presente deliberazione, stante l'urgenza, di efficacia immediata;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.-

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dr. Geol. Gaetano Punzi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Calogero Ferrantello)

